

Cari amici, un accordo bipartisan con un progetto di legge della sinistra ed emendamenti dell'Avv. Pecorella di Forza Italia attenta alla nostra professionalità.

Dopo la prima seduta del 12/1 unitamente al collega Rondelli ho preparato degli emendamenti che non sono stati recepiti e presentati dagli Onorevoli Lusetti e Fragalà. Purtroppo questi due non si sono presentati alla seduta del 17/1 e gli emendamenti sono stati annullati. In compenso sono stati recepiti gli emendamenti di Pecorella da me evidenziati in **grassetto**.

La data inserita e l'articolo di "Italia Oggi" in data odierna che parla di riforma sprint fanno ritenere un approvazione entro questa legislatura.

Attiviamoci con tutte le nostre forze per fermarli, in quanto l'estrema rigidità delle norme tra cui le fotografie o la ripresa video dei beni pignorati unitamente alla nomina a persona estranea al debitore dei beni pignorati comporterà -senza alcuna iposcristia - evidenti problemi di ordine pubblico.

Un caro saluto - Franco Scialpi

Art. 492

... **Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi art. 555 e seguenti.**

... **ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 499, quarto comma.**

... Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore precedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista **o un avvocato** ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili.

... Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione, **vengono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo** contro il debitore.

... Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode **diverso dal debitore**; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

... Art. 19.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 624-bis del codice di procedura civile, ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata prima della fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».

La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo stabilisce con regolamento i compensi spettanti al professionista per l'accesso o l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'art. 492, codice di procedura civile nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.

Art. 20

L'articolo 165, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«All'atto della richiesta di pignoramento il creditore può chiedere che intenda partecipare personalmente alle operazioni.

In tal caso l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuarsi entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi d'urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore o di esperto o di uno di essi.

Antonio Caradonna, Padova

Caro Pino, dopo aver letto il pdl dell'on. (si fa per dire) Kessler, sulla riforma della esecuzione, ho esclamato tra me e me che al peggio non c'è mai fine, ora ci spetta solo la pulizia dei cessi ..che ne pensi? Che possiamo fare per fermare questo scempio? Un cordiale saluto.
Antonio Caradonna.